



Consiglio Regionale della Campania

A.D.C. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0009548/U Data: 05/06/2017 12:58

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della II e I
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania” Reg. Gen. n. 446

Ad iniziativa dei Consiglieri Cesaro, Beneduce, Di Scala, Nappi, Paolino, Russo, Zinzi.

Depositata in data 5 giugno 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

05 GIU. 2017

d'ordine del
PRESIDENTE
Direzione Generale
Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

AVV. S. I. XI
5/6/17
A
DOT. J. SSA C. M. M.
J. J.

X LEGISLATURA


Proposta di Legge recante

"Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Campania"

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

Armando Cesaro 

Flora Beneduce 

Maria Grazia Di Scala 

Severino Nappi 

Monica Paolino 

Ermanno Russo 

Gianpiero Zinzi 

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0009517/1 Data: 05/06/2017 10:33
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 446

010617
h.l. le pp. lettere

Relazione illustrativa

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Campania

Articolo 1 Riferimenti normativi

1. È istituito, in attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dell'art. 63 dello Statuto il Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente nelle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio. Il Collegio opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti.

Articolo 2 Composizione e nomina del collegio

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione da un elenco da istituirsi presso il Consiglio regionale, e da tre membri supplenti anch'essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti coloro i quali risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39* (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni contabili dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità previste al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo della Regione. L'incarico di revisore non può essere esercitato, inoltre, dai consiglieri regionali, dai membri della Giunta regionale e da coloro che

hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente, nonché dai membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dai dipendenti della Regione e degli enti del sistema regionale. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o gli enti del sistema regionale.

4. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità e gli adempimenti conseguenti;
- e) le modalità di subentro dei membri supplenti.

Articolo 3 Durata della carica

1. La durata del Collegio è pari a quella della legislatura.

2. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

Articolo 4 Compiti del collegio

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di bilancio e di stabilità, nonché di assestamento e di variazione del bilancio;
- b) esprime, inoltre, parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- d) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- e) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- f) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- g) è organo ausiliario delle commissioni consiliari e dei consiglieri nell'esercizio delle funzioni di controllo e d'inchiesta attribuita dalla legge e dal regolamento;

h) presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sull'attività svolta;

i) vigila sulla formazione ed il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

2. Al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione di cui al presente comma individua anche le risorse professionali che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

3. I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8 sono resi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, fatto salvo i pareri previste per le variazioni di bilancio che sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale. Decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo.

Articolo 5 Modalità di esercizio delle funzioni

1. La Regione, Giunta e Consiglio, assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 attraverso l'organizzazione di una struttura tecnica/amministrativa commisurata a quella delle commissioni permanenti.

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ufficio di Supporto al Collegio dei Revisori, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza e competenza in materia economica e giuridica.

2. La sede del Collegio è presso gli uffici del Consiglio Regionale.

Articolo 6 Funzionamento del collegio

1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età.

3. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

4. Almeno un componente del Collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta Regionale, dell'Ufficio di Presidenza nonché delle Commissioni Consiliari, a tal fine sono trasmessi al Collegio gli ordine del giorno di tali organi.
5. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.
6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione dei verbali ai consiglieri regionali.
7. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti della Regione nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali.
8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 7 Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 8 Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.
2. Nei casi di cui all'articolo 3 comma 2 l'indennità è proporzionalmente ridotta.
3. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, l'indennità di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.

Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 9 Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Campania.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti

territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011.

Articolo 10 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse previste nel corrente esercizio finanziario

Articolo 11 Norma transitoria

1. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo cessa dall'incarico il 31 dicembre 2017 e comunque dopo aver reso il parere al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, pluriennale 2018/2020.

Relazione finanziaria

Il presente provvedimento è finanziato con le risorse già presenti nel bilancio regionale.

Relazione tecnica

La presente legge, prendendo spunto da quanto sancito nel D.L. n°138/2011 ed in coerenza con quanto previsto dall'art. n°63 dello Statuto della Regione Campania disciplina per la prima volta in maniera compiuta, il collegio dei revisori dei Conti. Stabilendone la composizione, le modalità di nomina, la dotazione organica e le attribuzioni, si garantisce in questo modo l'assoluta autonomia, indipendenza ed efficienza del l'organismo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'Ente regionale.

Relazione illustrativa

La presente legge, in coerenza con la legge 14 settembre 2014 n. 148 e con il dettato dello Statuto della Regione Campania, istituisce e disciplina il Collegio dei revisori dei Conti della Regione Campania, quale organismo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'Ente e delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio.

Obiettivo della norma, garantire un'assoluta autonomia, indipendenza ed efficienza dell'organismo in parola.

A tal scopo, la legge definisce le modalità di nomina dei componenti, indicandone i requisiti professionali e la composizione del Collegio (Art. 2), la sua durata in carica (Art. 3) e le relative funzioni (Art.4), disciplinandole nel dettaglio e stabilendone modalità e tempi.

Particolare attenzione, al fine di garantirne il corretto funzionamento e, dunque, la piena efficienza, è stata riservata all'istituzione di un'organizzazione tecnico/ammnistrativa di supporto (Art. 5) necessaria allo svolgimento delle prestabilite funzioni e all'individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie al corretto ed efficace funzionamento dell'organismo.

Con il principio di responsabilità in capo ai componenti del Collegio, viene inoltre rimarcato il dovere di riservatezza sui fatti e gli atti di cui sono a conoscenza in ragione del loro ufficio (Art. 7).

La legge, oltre a stabilire la misura del compenso dei componenti del Collegio garantisce agli stessi il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tali norme (Art. 8), vengono dettate in ragione del particolare rilievo delle funzioni attribuite ai componenti del Collegio, all'ampiezza del compito e dell'Ente regionale, articolazioni incluse.

Per garantire il dettato relativo al previsto Art. 2 (modalità di nomina dei componenti il Collegio), la legge istituisce, presso il Consiglio Regionale campano, l'Elenco Regionale dei revisori dei Conti, al quale potranno iscriversi, previo il possesso dei giusti requisiti, i candidati alla relativa carica (Art. 9).

E' infine prevista una norma (Art.10) atta a garantire continuità funzionale nel periodo di transizione compreso tra l'approvazione e l'attuazione della presente legge.